

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza

La ristampa o la edizione del testo di un antico statuto comunale è un'operazione commendevole sotto molteplici profili. Da un lato il rilievo generale nel campo della scienza storica, per la gran messe di informazioni utili per lo studioso di diritto, di economia, di religione, delle stratificazioni sociali, della lingua, della toponomastica civile e religiosa, dell'alimentazione, dell'architettura urbana, delle coltivazioni e tecniche agricole, delle attività industriali e artigianali e così via. Da un altro punto di vista lo statuto si pone come testimonianza, fra le più dirette e vivaci, della storia di una collettività, cittadina o rurale, capace, attraverso i riferimenti in esso contenuti, di riportare alla memoria dei singoli ricordi e suggestioni legati alla tradizione personale, familiare o della comunità a cui appartengono. C'è poi un terzo profilo di importanza, che è legato alla conoscenza delle vicende del nostro passato, per la quale la pubblicazione di uno statuto riesce a dare un contributo senza dubbio più originale ed incisivo di qualunque altra fonte storica.

Dobbiamo quindi essere grati al notaio Paolo Pedrazzoli che ha concepito il disegno, e lo ha portato a termine, di ripubblicare gli antichi statuti di Novara risalenti al 1460 ed al governo di Francesco Sforza. Si tratta di un ricco ed elegante volume che al testo ristampato dell'edizione statutaria, curata dal Sesalli nel 1583, accosta una traduzione curata dalla Dottoressa Barbè e fa precedere il tutto da una introduzione storica, opera dello stesso Pedrazzoli.

L'introduzione storica, articolata in sei capitoli, ripercorre gli avvenimenti istituzionali e normativi più rilevanti della storia novarese, partendo dalle origini del comune fino alla dominazione sforzesca ed alla costituzione del Consiglio Nobile nel 1450.

Prendendo spunto e facendo ovviamente riferimento alle vicende statutarie novaresi, mi permetterò di svolgere alcune considerazioni sull'ori-

* Pubbl. in « Bollettino Storico per la provincia di Novara », LXXXV (1994), pp. 427-438. Discorso letto il 19 ottobre 1993, in Novara, in occasione della presentazione del volume di P. PEDRAZZOLI, *Statuta Civitatis Novariae. "Gli statuti di Francesco Sforza"* (Commento e traduzione), Traduzione a cura di C. BARBÈ, Novara 1993.

gine e sulla natura degli statuti e sulle ragioni del loro interesse anche per chi non sia specificamente uno storico del diritto, ed inizierò ricordando una legge del 1990. Se la riflessione sul passato può essere, sempre e comunque, un utile esercizio per chi svolga pubbliche funzioni e per i semplici cittadini, esistono momenti in cui essa può rivelarsi particolarmente feconda. È recentissima l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 sulla riforma degli ordinamenti delle autonomie locali, ed è molto animato il dibattito tra gli esperti per determinare i reali contenuti di operatività del nuovo sistema. Le comunità debbono darsi uno 'statuto', al pari di quanto ognuna di esse faceva nel lontano Medioevo.

Il fenomeno statutario medievale ha operato in molteplici assetti politico-sociali e propone, quindi, esperienze differenziate entro cui può essere valutato e confrontato. Comuni grandi e piccoli, signorie, monarchie: il Piemonte sabauda, la Lombardia viscontea, la Sicilia sveva ed aragonese, la Toscana dei grandi comuni, la repubblica di Genova, sono esempi di un continuo processo di confronto e di conflitto tra le tendenze omogenizzatrici delle autorità centrali, siano esse re, signori o comuni dominanti, e le strenue e non di rado vittoriose resistenze degli enti periferici.

La vastità del materiale statutario ha creato una fitta rete di riferimenti che ha consentito di pensare gli statuti non soltanto come ad un materiale tecnico-specialistico ma piuttosto come ad una realtà riflessa della vita di relazioni intersoggettive in cui i cittadini operano. La legislazione locale è quella che maggiormente ha permesso nel passato di recepire istanze, anche le più particolari, emergenti all'interno delle singole comunità, e di armonizzarle in un sistema sempre perfettibile ed in movimento: questo costante contatto con le esigenze reali è forse l'insegnamento che gli antichi statuti possono proporre ai nuovi legislatori.

I comuni attuali sono enti territoriali dotati di una certa autonomia e di funzioni proprie in diversi campi. L'accostamento al comune medievale è solo indiretto, nella denominazione ed in alcune funzioni, in quanto quello attuale è certo figlio dell'evoluzione del così detto 'stato moderno' o, forse meglio, del modello di organizzazione territoriale periferica voluta dai legislatori napoleonici.

Allora come adesso o come già nel mondo greco e romano, ci troviamo di fronte ad un ente giuspubblicistico a base territoriale caratterizzato dall'autogoverno degli abitanti di quel territorio secondo margini di autonomia di diverso contenuto, valore, ampiezza e natura. Quando il margine di

autonomia è assoluto si ha piena sovranità e, quindi, la vera e propria città-stato (come nella Grecia antica o nell'Italia preromana). Quando l'autonomia, pur molto ampia in senso amministrativo, non si esplica nel settore giurisdizionale, legislativo e coercitivo si ha un ente amministrativo del tipo del municipio romano, delle università dell'Italia meridionale o del comune odierno. Quando, invece, si hanno contemporaneamente le due cose, cioè un'autonomia di tale ampiezza di attribuzioni giurisdizionali, legislative, finanziarie e amministrative, da ridurre la potestà dello stato sovrano sull'ente territoriale ad una sovranità più che altro nominale, ma non appunto la vera sovranità, si ha un tipo di comune 'politico', che è la forma di autonomia locale che caratterizza la storia di una buona parte dell'Italia centro-settentrionale tra l'undicesimo ed il quindicesimo secolo¹.

È difficile, o forse impossibile allo stato attuale delle conoscenze, costruire modelli 'totalizzanti' che includano la varietà di esperienze che hanno caratterizzato il fenomeno comunale medievale. C'è però un riferimento politico fondamentale che è costituito dalla crisi del potere pubblico in Italia agli inizi del X secolo e la situazione di sostanziale anarchia del *regnum Italiae*. Tra vescovi e visconti, che tendono ad occupare spazi politici non più gestiti a livello di potere centrale, cresce un ceto dirigente cittadino, feudale o mercantile, che si inserisce, con crescenti potenzialità economiche, a fianco dei tradizionali poteri laici ed ecclesiastici².

Da questo punto di vista Novara può definirsi un importante laboratorio di elaborazione di una autonoma struttura cittadina, in quanto in capo al vescovo si organizza la giurisdizione, un mercato, la difesa delle mura ed una egemonia tendenziale nei confronti del contado³.

Nel secolo XI, i cives danno vita al fenomeno comunale, che si formalizza in una istituzione, quella dei 'consoli', in tutta l'area comunale dell'Italia centro-settentrionale: la sua caratteristica, rispetto ad organizzazioni cittadine preesistenti, è quella di rappresentare politicamente e stabilmente l'intera comunità. Il comune dei consoli propone, in una situazione economica e sociale ben diversa rispetto al passato, una necessaria flessibilità istitu-

¹ Si veda, anche per la ricca appendice bibliografica, A.I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, IV, Torino 1981, pp. 451-487.

² G. CASSANDRO, voce *Comune*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G. ROSSETTI, Bologna 1977 (rist. da *Novissimo Digesto Italiano*, III), p. 160.

³ P. PEDRAZZOLI, *Statuta Civitatis Novariae* cit., cap. I.

zionale, che gli consente di convivere con la persistenza di funzioni pubbliche esercitate nella città da poteri ecclesiastici o comitali.

In tale contesto socio-politico il fenomeno statutario è uno dei frutti più significativi del comune medievale che, attraverso esso, già nel XII secolo, formalizza i propri spazi di autodeterminazione: nella pace di Costanza del 1183, nella quale si ha la prima formale investitura di un console novarese⁴, la concessione imperiale all'uso delle consuetudini locali spinge dapprima alla messa per iscritto delle stesse e, in seguito, alla formazione di corpi normativi più ampi che, oltre alle suddette consuetudini, raccogliessero anche le altre fonti giuridiche più significative all'interno della città, come i *brevia* dei magistrati e le deliberazioni dell'assemblea comunale.

L'impressione è che anche gli statuti novaresi del XIII secolo, ripropongano le caratteristiche delle prime compilazioni presenti in altri comuni: da una parte un processo di formazione alluvionale, in un contesto di norme di diversa provenienza e validità, con lo scopo di affidare alla scrittura la funzione di fotografare assetti di potere troppo mutevoli e consegnare alla collettività cittadina una maggiore certezza del diritto; da un altro lato, muta il rapporto con i giuristi professionali e si passa dalla diffidenza alla collaborazione: se pure gli statuti si cautelino imponendo divieti di interpretazione delle norme e fissando rigide gerarchie di applicazione delle stesse, limitando di molto l'utilizzazione degli strumenti di ermeneutica giuridica e dei più raffinati testi di diritto romano, i dottori di legge diventano un indispensabile supporto tecnico quando si tratti di dare alla confusa legislazione statutaria un più organico e sistematico assetto. Anche a Novara, nel 1277, la presenza e l'opera di Dorato di Camodeia, *professor legum*, si inquadra in questa fase di prima sistemazione del materiale statutario⁵.

I giuristi, formati sui testi di diritto romano, trovano in un passo del Digesto (D. I, 1, 9) una *auctoritas* che giustifica l'esistenza e la vigenza di un diritto diverso da quello comune imperiale: « Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim commune omnium hominum iure utuntur ».

Nell'ambito di un sistema giuridico che armonizza universale e particolare, emergono le peculiarità che contraddistinguono lo statuto: è diritto

⁴ *Ibidem*, cap. I.

⁵ *Ibidem*, cap. II.

proprio, cioè fonte che proviene dall'autonoma capacità di autoregolamentazione di un *populus*, e che sancisce l'esercizio dell'autorità politica, della giustizia e dell'amministrazione all'interno del comune, mentre, verso l'esterno, delimita gli spazi territoriali della sua sfera di competenza⁶.

Il fenomeno dell'autonomia e della sua formalizzazione normativa assume presto dimensioni quantitative sempre più estese, esprimendo spesso timori e chiusure di gruppi di potere che, attraverso lo strumento statutario, intendono dare segnali ben precisi a conferma dei propri spazi di autoregolamentazione. È certo lecito che organizzazioni politiche e territoriali minori, come *villae* e *castra*, si diano norme nell'ambito ristretto della propria sovranità, ed anche all'interno della città sono ammessi statuti per tutti i *collegia licita*: i limiti sono quelli soliti del non contrasto con il diritto divino, naturale e comune, a cui si aggiunge, ma non è certo il meno importante in concreto, l'obbligo di non andar contro le norme cittadine. Ancora una volta Novara si mostra in linea con questa evoluzione e le sue organizzazioni economiche, i paratici, si danno anch'essi norme di autogoverno⁷.

Dal quadro fin qui tracciato sono emersi una serie di elementi caratterizzanti il fenomeno statutario: il contesto politico comunale in cui esso nasce ed opera; la sua diffusione all'interno della stessa città a regolamentare espressioni associative più limitate, come corporazioni, famiglie, confraternite etc.; lo sviluppo del modello statutario sul territorio, in organismi spesso di piccole dimensioni. I meccanismi di revisione periodica, attraverso commissioni di 'statutari', completano un quadro operativo che rimane sostanzialmente invariato, come procedimento tecnico, nei periodi successivi.

Diverso è il discorso da fare sui contenuti, la cui variabilità diventa quasi proverbiale, ma è la parte relativa all'organizzazione politica quella più esposta alle mutevolezze contingenti derivate dai contrasti di potere e quindi maggiormente passibile di cambiamento. Le situazioni di variabilità, che finiscono per coinvolgere nella voce pubblica l'intero statuto, toccano con molta misura le parti più cospicue di esso, come quelle relative al sistema contrattuale, al processo o al diritto penale: alle nuove esigenze economiche e commerciali ci si adegua progressivamente, senza radicali sconvolgimenti.

⁶ V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*, Atti del Convegno Genova, 8-11 novembre 1988 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/I, 1989), p. 84.

⁷ P. PEDRAZZOLI, *Statuta Civitatis Novariae* cit., cap. III.

Questo sistema di produzione normativa, con periodiche verifiche e revisioni, sopravvive sostanzialmente anche nell'Età moderna.

Gli statuti superstiti sono alcune migliaia, molto diseguali fra loro, comprendendo brevissimi statuti rurali e monumentali statuti cittadini fra il XII ed il XVIII secolo. Come è stato giustamente affermato,

« con i suoi molti limiti la legislazione cittadina dell'età comunale, nel suo concreto ed effettivo operare, viene così ad assumere il carattere di una fonte del diritto articolata e corposa, espressione efficace e matura di un sistema politico e di un organismo territoriale affatto peculiare; difesa perciò da interferenze e distorsioni da una teoria dell'interpretazione rigida e severa; e nel contempo suscettibile di arricchimenti e integrazioni, in un progressivo adeguarsi ad esigenze nuove, 'senza radicali sconvolgimenti'; capace di mantenersi e di avere lunghissima durata per molto tempo ancora dopo il tramonto delle libertà comunali »⁸.

Da un esame dei testi statutari medievali un primo elemento formale che colpisce è la grande differenza esistente, quanto ad organizzazione interna, tra i diversi comuni: si passa dai pochi capitoli dello statuto rurale ai sei libri in cui è diviso lo statuto novarese. Nei comuni più piccoli e di minor tradizione la regola è l'indivisione dello statuto: le eccezioni riguardano, appunto, comuni grandi o di antica tradizione autonomistica, come Novara. La non sistematicità rimanda certo ad un processo di formazione alluvionale della maggior parte di questi testi non corretta, come altrove, dall'opera degli statutari.

Un altro risvolto di questo stesso problema è quello delle lacune di regolamentazione: in realtà la completezza non è richiesta nei testi statutari, nella consapevolezza di poter attingere, in caso di necessità, ad altre fonti che possono, in via successiva, essere la consuetudine non scritta, il diritto della dominante o, in ultima analisi, il diritto romano.

Per quanto riguarda l'organizzazione politico-amministrativa la magistratura più importante è quella del podestà, regolamentata in maniera analitica negli statuti dei comuni maggiori, mentre in quelli minori ci si limita ad una o due norme regolatrici soprattutto della competenza civile e penale. Sullo stesso livello di attenzione normativa sono i Consigli, soprattutto relativamente alle procedure di elezione e di partecipazione all'organo assembleare. L'amministrazione comunale si completa solitamente con altri *officiales*, con

⁸ G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderni, 30), p. 20.

compiti specifici di polizia campestre, di polizia sanitaria, di estimo, mentre una presenza sempre più importante acquistano i notai. Un modello organizzativo diffuso, funzionale ed ormai stabilizzato, del quale gli statuti novaresi sono una precisa testimonianza⁹.

Dove il solco tra statuti di piccoli e grandi comuni si fa evidente è in alcuni settori tradizionali del diritto civile, come famiglia, successioni, proprietà ed obbligazioni. In campo di diritto familiare si evidenziano la figura della donna – e l'istituto della dote –, e quella del minore come meritevoli di particolare attenzione e tutela.

Poche e scarse norme su successioni ed obbligazioni, soprattutto carenti per gli aspetti commerciali: i rapporti di dominio sono soprattutto regolamentati in relazione alla difesa del fondo dalle turbative altrui: se ne preserva l'integrità da scoli di acque e scavi; se ne tutelano le pertinenze come alberi, frutti, erba. Scarne, generalmente, le prescrizioni sul processo civile e sugli appelli.

Qualche considerazione va ancora fatta relativamente alla evoluzione della normativa statutaria con l'avvento delle signorie prima e degli stati regionali successivamente. È in questa vicenda, peraltro che si situano gli statuti sforzerschi di Novara del 1460, ora ristampati.

La storiografia giuridica e politica ha prestato, in questi ultimi anni, una notevole attenzione alle istituzioni, e quindi anche alla normativa, degli stati italiani dei secoli XV e XVI. Inseriti nella più vasta problematica della formazione degli stati moderni, gli assetti istituzionali italiani, a cavallo tra il XV ed il XVI, hanno offerto agli storici vasta materia di discussione, basata sulla ricerca di elementi politici e giuridici che abbiano contribuito alla creazione di organismi statuali tendenzialmente assoluti. Una reviviscenza di studi ha riguardato proprio lo stato visconteo per il quale ai classici lavori di Cognasso e Barni si sono aggiunti altri importanti contributi¹⁰.

Sembra fenomeno comune, negli stati regionali, a parere di Chittolini, un ridimensionamento dell'importanza degli statuti cittadini,

« quando cioè, da un lato, sopra la legislazione si affermò la nuova legge del principe e, dall'altro lato, la potestas statuendi delle città suddite fu limitata, mentre lo statuto stes-

⁹ P. PEDRAZZOLI, *Statuta Civitatis Novariae* cit., cap. III.

¹⁰ Si veda G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane* cit., pp. 22-23.

so veniva riformato e disciplinato entro i nuovi ordinamenti »¹¹. E lo stesso autore sostiene che « si è notato come si affermassero precocemente, già nel corso del Trecento, alcuni principi di carattere generale, destinati a rimanere poi validi: la necessità dell'approvazione da parte del principe stesso, perché statuti e normazioni fossero validi; il controllo del principe esercitato sulle revisioni statutarie e sulle nuove riformazioni; la preminenza, in particolare, della legislazione principesca in caso di contrasto »¹².

Se c'è stato certamente un ridimensionamento dello statuto, soprattutto nella sua valenza politica e di autonoma sovranità, la nascita dello stato regionale non ne ha sancito il tramonto o la fine. Da una parte i principi non sempre hanno avuto la forza o la capacità di addivenire a legislazioni organiche o esaustive¹³; dall'altra lo statuto riesce a sopravvivere ponendosi come testimonianza della tradizione giuridica della comunità, soprattutto nelle materie relative ai rapporti intersoggettivi di diritto familiare, successorio e nei contratti agrari. Come è stato detto, in questi campi

« gli interventi sovrani erano alquanto cauti e sporadici: ma non di rado parziali e non sistematici risultavano anche nella delicata materia dell'amministrazione della giustizia, a fronte di una pratica giudiziaria locale refrattaria a interferenze e mutamenti; o in questioni di tasse, dazi, mercati, o, soprattutto, di rapporti col contado, sul quale lo statuto cittadino nella Padania pare conservare (o recuperare verso la metà del Quattrocento) gran parte dell'antica efficacia »¹⁴.

Di questo radicamento nella realtà locale lo statuto di Novara è certo un esempio tra i più probanti. La divisione del testo in libri ha avuto soprattutto un compito di riordinamento sistematico, che rendesse le norme più accessibili, ma non ha operato a livello di unificazione formale e di rielaborazione testuale delle stesse. Lo statuto conserva, quindi, il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti. Non bisogna poi pensare che le operazioni di sistemazione siano tecnicamente ineccepibili, in quanto commistioni ed accostamenti tradizionali fanno spesso premio sulle più precise esigenze di tecnica normativa.

I primi due libri, che contengono la regolamentazione degli organi supremi cittadini e di tutte le magistrature minori, finiscono per essere un ricco zibaldone che spazia dalla regolamentazione delle attività cittadine, con

¹¹ *Ibidem*, p. 21.

¹² *Ibidem*, p. 22.

¹³ *Ibidem*, p. 27.

¹⁴ *Ibidem*, p. 30.

norme di polizia economica e minuziose prescrizioni per la delicata attività dei notai; al controllo del flusso degli stranieri ed alle loro prerogative; a norme di polizia urbana e igiene, per finire ai rapporti con comunità viciniori. Diritto processuale civile, di famiglia, diritti reali e norme commerciali compongono un esteso quadro di riferimenti ad istituti che si potrebbero definire classici, nella tradizione romanistica dell'Università di Bologna. Anche in questo quadro, però, le esigenze di una società viva, che tali norme deve applicare, hanno modo egualmente di emergere: ad esempio sono analiticamente regolamentati i rapporti agricoli, tra padroni e contadini, soprattutto per le coltivazioni di maggior rilievo economico.

L'aderenza degli statuti alla società ed alla vita civile si coglie ancora meglio negli ultimi libri relativi ai malefici, agli approvvigionamenti, alle strade e fossati, alle acque. I delitti tradizionali, come l'omicidio, la bestemmia, le percosse, la rapina, l'ingiuria ed altri, sono calati e commisti in un contesto attento alle peculiarità locali: un esempio è dato dall'aggravamento delle pene per reati commessi « nel palazzo del broletto del comune, nella casa del podestà e dall'inizio del portico del comune di Novara fino alla porta maggiore di Sant'Ambrogio e dal pozzo della piazza dei Gorizi fino al pozzo forteto » [corr., fortengo]¹⁵. La stessa cura ed importanza assumono le norme sanzionatorie di comportamenti lesivi della salute pubblica, dell'igiene e delle immissioni nocive. La parte più caratteristica è peraltro quella relativa alla minuziosa normativa regolamentante il regime delle « rogge, acque, ponti, strade », con la menzione dei singoli corsi d'acqua e delle località interessate. Un problema fondamentale per l'economia e la vita associata novarese che ha avuto, ancora nell'Ottocento un grande interprete nel giurista novarese Giacomo Giovanetti, al quale, nel 1990 ad Orta San Giulio è stato dedicato un convegno commemorativo. Proprio in quella circostanza Carlo Montanari ha ricordato il commentario che lo stesso giurista ha dedicato, nel 1830, agli statuti di Novara, giustamente ritenuto un classico della storiografia statutaria¹⁶. Una storia, quindi, quella degli statuti di Novara che non è mai stata dimenticata e che oggi, con questa iniziativa editoriale, viene opportunamente riproposta.

¹⁵ P. PEDRAZZOLI, *Statuta Civitatis Novariae* cit.,

¹⁶ Si veda, in proposito, A. LUPANO, *Comunicazione*, in « Rivista di Storia del diritto italiano », LXIII, 1990, p. 495.

Ho iniziato ricordando come proprio recentemente una legge sia tornata a parlare di statuti per i comuni italiani. L'innovazione legislativa, se ben gestita, potrebbe essere importante per il futuro delle nostre comunità e segnare una nuova e diversa fase di rapporti tra il cittadino e le istituzioni, ma anch'essa, come ho già detto e se mi si passa il gergo teatrale, è la replica di un classico: i rapporti tra lo stato e gli enti periferici, o, per dirla in altri termini, le scelte tra centralismo ed autonomia, sono una costante nella storia delle istituzioni politiche fin dall'antichità, ed hanno rappresentato un nodo dalla cui corretta soluzione sono non di rado dipese le sorti dei vari ordinamenti. Gli enti locali dovranno darsi una propria autonoma regolamentazione che, pur inserita nel quadro nazionale di riferimento normativo, dovrà tener conto delle peculiarità che ogni comunità, piccola o grande che essa sia, riesce sempre ad esprimere.

Se mi è concesso vorrei terminare con una citazione di un giurista medievale che dà una significativa definizione dello statuto che, a suo parere è nato per difendere e proteggere lo *statum publicum* cioè il modo di essere, le specificità di una comunità¹⁷. La salvaguardia del proprio patrimonio di tradizioni economiche, culturali, civiche diventa, quindi, diritto e dovere del cittadino. In un mondo pur così frazionato politicamente, come quello medievale, si trattava di un messaggio di libertà e di autodeterminazione, non certo di separazione o di faziosità.

La lettura di uno statuto del passato, a ben vedere, può essere, ancora oggi, una grande lezione di civiltà e di tolleranza: l'auspicio è che anche il futuro rispecchi questi medesimi valori.

¹⁷ V. PIERGIOVANNI, *Statuti e riformazioni* cit., p. 86.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo